



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 128/14/CIR**

**APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM  
ITALIA PER L'ANNO 2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI ACCESSO NGAN  
END TO END (MERCATO 4)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 (di seguito denominato *Codice*);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che*

*possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la delibera n. 718/08/CONS, dell'11 dicembre 2008, recante *“Approvazione della proposta di impegni presentata dalla Società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”;*

VISTA la delibera n. 314/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante *“Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”;*

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, del 16 dicembre 2009, recante *“Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”;*

VISTA la delibera n. 260/10/CONS, del 26 maggio 2010, recante *“Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”;*

VISTA la delibera n. 1/12/CONS, dell'11 gennaio 2012, recante *“Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”;*

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa al servizio di accesso NGAN *End to End* per l'anno 2013 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 26 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 1/12/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 53303 del 26 ottobre 2012, avente ad oggetto la *“Pubblicazione delle Offerte di Riferimento per l'anno 2013 per i servizi di accesso NGAN (Infrastrutture di posa locali, Tratte di*

*adduzione, Fibre ottiche primarie e secondarie, Segmenti di terminazione in fibra ottica) e per il servizio di accesso End to End (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)”;*

VISTA la delibera n. 141/12/CIR, del 20 dicembre 2012, recante “*Consultazione pubblica concernente l’approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”, con particolare riguardo alle indicazioni relative al costo orario della manodopera per l’anno 2013;

VISTA la delibera n. 9/13/CIR, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica – mercato 4)*”;

VISTA la delibera n. 10/13/CIR, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 15/13/CIR, del 27 marzo 2013, recante “*Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN End to End (mercato 4)*”;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa al servizio di accesso NGAN *End to End* per l’anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 2 maggio 2013, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della delibera n. 15/13/CIR;

VISTA la nota di Telecom Italia, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 23009 del 6 maggio 2013, avente ad oggetto la “*Revisione dell’Offerta di Riferimento 2013 per il servizio di accesso NGAN End to End in ottemperanza con quanto disposto dalla delibera n. 15/13/CIR*”;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa al servizio di accesso NGAN *End to End* per l’anno 2013 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 6 maggio 2013, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della delibera n. 15/13/CIR;

VISTA la delibera n. 221/13/CONS, del 14 marzo 2013, recante “*Consultazione pubblica concernente l’approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)*”;

VISTA la delibera n. 238/13/CONS, del 21 marzo 2013, recante “*Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla*

*rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”;*

VISTA la delibera n. 34/13/CIR, del 26 maggio 2013, recante “*Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) - mercato 4”;*

VISTA la delibera n. 35/13/CIR, del 23 maggio 2013, recante “*Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio di accesso NGAN End to End (mercato 4)”;*

VISTA la delibera n. 611/13/CONS, del 28 ottobre 2013, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale, VULA FTTCab-FTTH, bitstream FTTCcab naked e condiviso, bitstream FTTH, end to end, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello wholesale dei servizi di accesso”;*

VISTA la delibera n. 747/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)”;*

VISTA la delibera n. 67/14/CIR del 19 giugno 2014, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)”,* adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 141/12/CIR ed, in particolare, le indicazioni conclusive circa il costo orario della manodopera per l’anno 2013;

VISTA la delibera n. 68/14/CIR del 19 giugno 2014, recante “*Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) – mercato 4”;*

VISTI i contributi inviati dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle Società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte dell’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e della Società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota del 18 luglio 2013 con cui AIIP ha comunicato la rinuncia all'audizione precedentemente richiesta;

SENTITA in data 18 luglio 2013 la Società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 30 luglio 2013 la Società Telecom Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che, in esito alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 35/13/CIR, la Commissione per le infrastrutture e le reti ha approvato, nella riunione del 19 giugno 2014, uno schema di provvedimento per la conseguente notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva Quadro, della proposta di decisione finale;

CONSIDERATO che in data 17 settembre 2014 è stato notificato alla Commissione europea, mediante la cosiddetta notifica breve prevista dalla Raccomandazione 2008/850/CE non essendo intervenuta modifica degli obblighi regolamentari vigenti (definiti dalla delibera n. 1/12/CONS), lo schema di provvedimento di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativo al servizio di accesso NGAN *End to End*;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha registrato il suddetto caso come IT/2014/1650;

VISTA la richiesta d'informazioni che la Commissione europea, in data 26 settembre 2014, ha inviato all'Autorità e la conseguente risposta del 1° ottobre 2014;

VISTA l'ulteriore richiesta di informazioni del 2 ottobre 2014 e la risposta dell'Autorità inviata alla Commissione europea nella stessa giornata;

VISTE le osservazioni che la Commissione europea ha formulato e inviato all'Autorità in data 16 ottobre 2014 sul caso IT/2014/1650;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha rappresentato quanto segue:

- Necessità di garantire la trasparenza e la coerenza nella notifica dei rimedi nell'ambito della procedura di consultazione a livello dell'Unione. Nello specifico *la Commissione invita l'AGCOM a garantire che la prossima analisi del mercato sarà notificata nella sua interezza, compresa tra l'altro la metodologia di determinazione dei costi prevista per la fissazione dei prezzi di accesso, in modo che la Commissione possa valutare adeguatamente non solo la proporzionalità della connettività end-to-end, ma anche l'adeguatezza del metodo di fissazione dei prezzi per tutti i prodotti di accesso imposti nel mercato 4.*

- *Necessità di una maggiore cooperazione in materia di calcolo del costo del capitale (WACC). La Commissione osserva che i prezzi notificati per la connettività end-to-end si basano su un livello WACC che, sebbene confermato nel recente caso IT/2014/1586, è stato anche oggetto di una raccomandazione della Commissione. Sotto questo profilo, la Commissione sottolinea ancora una volta che l'AGCOM dovrebbe operare in stretta collaborazione con le altre autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione e il BEREC allo scopo di definire una prassi regolamentare coerente nel mercato interno in relazione al WACC e ai suoi parametri specifici e di assicurare un'applicazione uniforme del quadro normativo nell'UE.*
- *Retroattività della regolamentazione proposta. In particolare la Commissione desidera sottolineare che l'impatto negativo delle misure retroattive sulla certezza del diritto è più forte quando vi sono modifiche tariffarie impreviste, come nel caso della presente proposta di adeguare la commissione per l'accesso PTE. La Commissione invita pertanto l'AGCOM a concludere prima possibile l'analisi dei mercati all'ingrosso della banda larga in Italia per il periodo 2014-2016, al fine di fissare i futuri prezzi di accesso NGA in modo lungimirante. La Commissione ricorda che nel caso in cui l'AGCOM ritardi l'analisi del mercato senza fornire la giustificazione motivata richiesta a norma dell'articolo 16, paragrafo 6 della direttiva quadro, la Commissione può considerare l'opportunità di adottare ulteriori misure giuridiche.*
- *Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la Commissione europea conclude che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva quadro, l'AGCOM deve tenere in massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può adottare il progetto di misura risultante; in tal caso, deve darne comunicazione alla Commissione.*

CONSIDERATO quanto segue:

## SOMMARIO

<b>1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE .....</b>	<b>8</b>
<b>1.1. GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/13/CIR.....</b>	<b>8</b>
1.1.1. Aspetti generali.....	8
1.1.2. Ambito di applicazione del presente procedimento.....	12
1.1.3. Decorrenza delle condizioni economiche per l'anno 2013 .....	12
1.2. LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/13/CIR .....	12
1.3. LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ.....	13
<b>2. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER IL 2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI ACCESSO <i>END TO END</i> .....</b>	<b>14</b>
2.1. LE CONSIDERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/13/CIR.....	15
2.2. LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/13/CIR.....	15
2.3. LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ.....	16
<b>3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI ACCESSO <i>END TO END</i> .....</b>	<b>17</b>
3.1. GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/13/CIR.....	17
3.1.1. Metodologia di valutazione dei prezzi.....	17
3.1.2. Canone mensile.....	18
3.1.3. IRU pluriennale.....	19
3.2. LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/13/CIR .....	20
3.2.1. Metodologia di valutazione dei prezzi.....	20
3.2.2. Canone mensile.....	21
3.2.3. IRU pluriennale.....	22
3.3. LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ.....	23
3.3.1. Metodologia di valutazione dei prezzi.....	23
3.3.2. Canone mensile.....	25
3.3.3. IRU pluriennale.....	26
<b>4. VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI <i>UNA TANTUM</i> .....</b>	<b>27</b>
4.1. GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/13/CIR.....	27
4.1.1. Premessa.....	27
4.1.2. Costo orario della manodopera .....	27
4.1.3. Contributi per accesso al PTO/PTE .....	27
4.1.4. Contributi di attivazione, disattivazione e migrazione.....	28
4.1.5. Studio di fattibilità .....	28
4.1.6. Interventi a vuoto .....	29

4.2.	LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/13/CIR.....	29
4.2.1.	Efficientamento del costo orario della manodopera e delle tempistiche di svolgimento delle attività .....	29
4.2.2.	Contributi per accesso al PTO/PTE .....	29
4.2.3.	Studio di fattibilità .....	29
4.3.	LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ.....	30
4.3.1.	Efficientamento del costo orario della manodopera e delle tempistiche di svolgimento delle attività .....	30
4.3.2.	Contributi per accesso al PTO/PTE .....	30
4.3.3.	Studio di fattibilità .....	32
4.3.4.	Valorizzazione dei contributi una tantum .....	32
5.	ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA .....	33
5.1.	LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/13/CIR.....	33
5.1.1.	Meccanismo a progetto .....	33
5.1.2.	Tool GIOIA .....	33
5.2.	LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ.....	34
5.2.1.	Meccanismo a progetto .....	34
5.2.2.	Tool GIOIA .....	35

## 1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE

### 1.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 35/13/CIR

#### 1.1.1. *Aspetti generali*

1. Si richiamava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 35/13/CIR, che il procedimento relativo alla definizione di un modello di costo (BU-LRIC) per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia è in corso di svolgimento (il 4 aprile 2013 è stata avviata, con delibera n. 238/13/CONS, la relativa consultazione pubblica). Si richiamava, in particolare, che l'articolo 11, comma 2, lettera *b*, dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, inerente agli obblighi di controllo dei prezzi in capo a Telecom Italia, prevede che i canoni mensili, per gli anni 2014-2016, dei servizi di accesso fisico e virtuale alla rete in fibra ottica (fatto salvo quanto disposto alla lettera *d* del suddetto comma) sono orientati al costo e fissati sulla base

di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom up*<sup>1</sup>. Si evidenziava pertanto che, in coerenza con il percorso già intrapreso per l'anno 2013 per i servizi di accesso alla rete in rame, l'Autorità ha, per l'accesso su reti in fibra ottica, ribadito l'orientamento secondo cui le risultanze della nuova analisi di mercato dei servizi di accesso troveranno applicazione a partire dal 2014. Pertanto, risultano essere vigenti ai fini della valutazione dei servizi di accesso alla rete in fibra ottica per il 2013 gli obblighi regolamentari di cui alla delibera n. 1/12/CONS. Permane, in particolare, ai fini delle presenti valutazioni, il contesto regolamentare su cui è stata basata la delibera n. 15/13/CIR.

2. Ciò premesso, si fa riferimento al quadro regolamentare relativo al servizio di accesso *end to end* (mercato 4) di cui alla delibera n. 1/12/CONS, richiamato nelle premesse della delibera n. 15/13/CIR (sez. I).
3. Si richiama, in particolare, che l'art. 4 (recante “*Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – servizio di accesso end to end*”) individua Telecom Italia come destinataria dell'obbligo di predisporre una soluzione di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile e tenuto conto dell'effettivo sviluppo di mercato ed infrastrutturale. Ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, Telecom Italia ha l'obbligo di offrire un servizio autonomo di accesso *end to end* alla propria rete passiva, consistente nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui all'art. 3, comma 6<sup>2</sup>, necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale, nonché nella predisposizione di tutte le attività di *provisioning* ed *assurance* necessarie a tale scopo, quali, ad esempio, la qualificazione del servizio.
4. Tenuto conto della eventualità che Telecom Italia intenda sviluppare per il futuro reti di nuova generazione in topologia punto-punto, il servizio *end to end* di cui al comma

---

<sup>1</sup> Lo stesso comma prevede (cfr. lettere *g* e *h*) che i contributi *una tantum* relativi ai servizi di accesso fisico e virtuale alla rete in rame ed in fibra ottica, salvo quanto disposto alle lettere *c* e *d* del suddetto comma, nonché i prezzi dei servizi accessori e delle prestazioni associate dei servizi di accesso fisico e virtuale alla rete in rame ed in fibra ottica, sono determinati sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS.

<sup>2</sup> Delibera n. 1/12/CONS, art. 3, comma 6: “*Al fine di consentire più livelli di disaggregazione della rete di accesso in fibra di Telecom Italia, quest'ultima offre i seguenti servizi di:*

- a. *accesso ai cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale ed alla fibra spenta in centrale;*
- b. *accesso ai cavidotti situati nelle tratte di rete primaria e secondaria;*
- c. *accesso alla fibra spenta dal punto di giunzione tra rete primaria e rete secondaria;*
- d. *giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;*
- e. *accesso ai cavidotti situati nella tratta di adduzione ed alla fibra spenta dal punto di terminazione di edificio;*
- f. *accesso al segmento di terminazione;*
- g. *co-locazione ed altri servizi accessori”.*

precedente rappresenta, al momento, una modalità di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale su linea attiva e su linea non attiva. L'Autorità si riserva di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio *end to end* alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilità di soluzioni alternative di *unbundling* quali quelle basate sulle tecnologie WDM. Le modalità di fornitura del servizio *end to end*, tra l'altro, prevedono che, nell'utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi, le richieste degli operatori alternativi siano ragionevoli e proporzionate.

5. Ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 1/12/CONS Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi forniti su rete NGA di cui ai mercati n. 4 e n. 5. In particolare, con riferimento al servizio *end to end*, tale obbligo è declinato come segue:
  - i) I prezzi del servizio di accesso *end to end* devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost (LRIC)* di tipo *bottom-up*, con la previsione di un premio di rischio, che sarà individuato dall'Autorità sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA, ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia. Per quanto concerne, in particolare, le infrastrutture di rete primaria e secondaria, la tratta di accesso alla centrale e la tratta di adduzione, il premio di rischio deve essere previsto solo nel caso in cui le stesse siano di nuova realizzazione. Il premio di rischio è previsto solo nel caso in cui l'investimento per le infrastrutture di posa ricada interamente su Telecom Italia e, dunque, in assenza di forme di coinvestimento. Similmente, il premio di rischio non viene corrisposto nel caso in cui Telecom Italia realizzi nuove infrastrutture di accesso in fibra mediante il meccanismo di programmazione degli ordinativi previsto dall'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS.
  - ii) Nelle more della definizione del modello *bottom-up LRIC*, Telecom Italia pubblica un'offerta per i servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui al mercato 4, i cui prezzi sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità. Telecom Italia formula i prezzi di tale offerta sulla base dei costi dalla stessa sostenuti (allocati con metodologia FDC), tenendo conto dei volumi attesi anche sulla base della domanda formulata dagli operatori. L'Autorità valuta le condizioni di offerta, ove ritenuto necessario, anche sulla base dei seguenti criteri: *i)* l'allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi di accesso alle infrastrutture; *ii)* la conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; *iii)* l'applicazione del principio della parità di trattamento. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di *pricing*, si terrà conto principalmente dell'applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta e al segmento di terminazione degli operatori notificati nei Paesi europei.

- iii) I prezzi dei servizi accessori ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 4 sono orientati al costo.
6. Nelle more della definizione del modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso in fibra, le tariffe dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta sono determinate tenendo conto, rispettivamente, del volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi e del numero di fibre acquistate nel tratto considerato. Nell'ammontare dei costi considerati non sono inclusi quelli ascrivibili ad infrastrutture in tubazione acquisite a titolo non oneroso, mentre sono inclusi i costi dovuti alle operazioni di desaturazione ordinaria e alle operazioni di desaturazione realizzate a seguito di ragionevoli richieste avanzate da parte di operatori alternativi. Ai fini della determinazione delle tariffe, sono inclusi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed i costi di fornitura; tra questi ultimi, sono inclusi anche i costi determinati dallo sviluppo del sistema informatico per l'accesso al database di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS.
  7. Le tariffe del servizio di accesso *end to end* prevedono un contributo *una tantum* ed un canone mensile nel caso in cui le risorse siano disponibili.
  8. In caso di indisponibilità di risorse – riguardanti uno o più tratte componenti il servizio *end to end* – e quindi nel caso in cui l'operatore richiedente ricorra o alla soluzione degli studi di fattibilità o al meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui rispettivamente all'art. 14 e all'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS, le tariffe del servizio di accesso *end to end* prevedono un contributo *una tantum* ed un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale. Da tale modalità di tariffazione è escluso il segmento di terminazione.
  9. Telecom Italia garantisce all'operatore la possibilità di scegliere la durata dei contratti IRU di cui al punto precedente nell'ambito di una serie di opzioni, pubblicate in offerta di riferimento, tra cui almeno una quinquennale, nonché di rivendere il servizio prima della scadenza del contratto IRU stipulato.
  10. L'Autorità, con delibera n. 15/13/CIR, ha approvato con modifiche l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio di accesso *end to end*. Nell'ambito di tale delibera (cfr. sez. 5) l'Autorità ha altresì fornito specifiche indicazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 1/12/CONS e richiamato ai punti precedenti, circa la metodologia ed i criteri adottati ai fini delle valutazioni delle condizioni economiche 2012 del suddetto servizio, disponendo, tra l'altro, la ripubblicazione da parte di Telecom Italia dell'offerta di riferimento *end to end* 2013 in linea a quanto stabilito nel suddetto provvedimento.
  11. Rileva, ai fini delle valutazioni svolte nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 35/13/CIR, che l'Autorità, con delibera n. 221/13/CONS, ha avviato una consultazione pubblica (con allegato uno schema di provvedimento) concernente l'approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso

disaggregato e di co-locazione (su rete in rame) per l'anno 2013. L'Autorità in particolare, nell'ambito del suddetto schema di provvedimento, aveva prospettato per il 2013 una rivalutazione del WACC al 9,83% (a fronte del 9,36% precedentemente valutato con delibera n. 578/10/CONS). Si richiama, infine, che con delibera n. 141/12/CIR, l'Autorità aveva proposto l'approvazione, per il 2013, di un costo orario della manodopera pari a 46,88 Euro/ora.

### **1.1.2. Ambito di applicazione del presente procedimento**

12. Alla luce del quadro normativo richiamato nella sezione precedente, l'Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 1/12/CONS, ha svolto, nell'ambito dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 35/13/CIR, le valutazioni delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di accesso *end to end* di cui all'offerta di riferimento 2013. A tal riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuno utilizzare la stessa metodologia di *costing* adottata ai fini delle valutazioni delle condizioni economiche 2012 di cui alla delibera n. 15/13/CIR, fatto salvo tener conto di quanto prospettato per il WACC e per il costo orario della manodopera per l'anno 2013 (come richiamato al precedente punto 11).

### **1.1.3. Decorrenza delle condizioni economiche per l'anno 2013**

13. Le condizioni economiche per l'anno 2013 del servizio di accesso *end to end*, come approvate dal presente provvedimento, decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 1/12/CONS, dal 1° gennaio 2013, salvo ove diversamente specificato.

## **1.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 35/13/CIR**


D1. Gli OLO condividono, in via generale, gli orientamenti dell'Autorità circa gli ambiti di applicazione del presente procedimento, fatte salve le specifiche considerazioni (nel seguito riportate) espresse in merito alle condizioni economiche del servizio di accesso *end to end* e dei relativi servizi accessori.

D2. Con riferimento alle politiche di *pricing* dei servizi di accesso regolamentati sulle nuove reti di distribuzione in fibra ottica, Telecom Italia ritiene necessario che l'Autorità garantisca al mercato un approccio unico ed omogeneo, tale da assicurare certezza e predicibilità all'azione regolamentare, salvaguardando la redditività degli investimenti in NGAN. In particolare, Telecom Italia rileva quanto riportato al punto 1 dello schema di provvedimento in consultazione, dove si richiama che i prezzi NGAN per il triennio 2014-2016 saranno stabiliti in base "*alle risultanze della nuova analisi di mercato*" mentre per il 2013 valgono "*i*

*precedenti obblighi regolamentari di cui alla delibera n. 1/12/CONS*". A tale proposito Telecom Italia ha ribadito la necessità che l'Autorità assicuri una continuità metodologica tra il presente procedimento e quanto verrà effettuato in esito al nuovo ciclo di analisi di mercato.

D3. Telecom Italia ha richiesto altresì che venga recepito, all'interno del provvedimento definitivo, quanto segue:

- i) i prezzi stabiliti per il 2012 rappresentano un livello di prezzo in grado di assicurare la copertura dei costi di Telecom Italia in un periodo complessivo non inferiore a 15 anni, ovvero lungo tutto l'orizzonte temporale di riferimento del modello di valutazione;
- ii) l'adozione di una metodologia di controllo del prezzo basata sul "prezzo di periodo" comporta, nel corso dei primi anni, una redditività degli investimenti negativa che viene compensata dal guadagno di fine del periodo, in modo tale da assicurare un ritorno medio complessivo pari al  $WACC + Risk Premium$  lungo tutto l'arco temporale di riferimento del modello (15 anni);



- iii) una deroga a tale livello di prezzo deve essere adeguatamente motivata, ad esempio da mutate condizioni di mercato, che comportino un cambiamento significativo della domanda attesa sulle nuove reti, con conseguente modifica dei livelli di efficienza/economie di scala e scopo raggiungibili dall'*incumbent*;
- iv) una discesa dei prezzi dei nuovi servizi nel breve-medio periodo, non accompagnata da una corrispondente crescita delle aspettative di domanda ovvero da una corrispondente diminuzione degli investimenti complessivi necessari per la realizzazioni delle nuove reti, si tradurrebbe in una perdita certa per l'operatore notificato con conseguente impossibilità di recuperare, nemmeno nel lungo periodo, le ingenti risorse finanziarie che sta mettendo in campo per la realizzazione delle nuove reti.

### 1.3. Le conclusioni dell'Autorità

- D4. Con riferimento a quanto osservato da Telecom Italia (punto D2) l’Autorità, nel prendere atto della generale condivisione da parte degli OLO del percorso regolamentare adottato, rammenta che le condizioni di accesso al servizio *end to end* sono state definite, volendo assicurare al mercato un approccio unico ed omogeneo, seguendo un percorso coerente con quanto già intrapreso per l’anno 2013 per i servizi di accesso alla rete in rame. Ne segue che le risultanze della nuova analisi di mercato troveranno applicazione a partire dal 2014, mentre per il 2013 restano vigenti i precedenti obblighi regolamentari definiti, nel caso di specie, dalla delibera n. 1/12/CONS. Sulla base di quanto previsto in tale delibera, non essendo ancora concluso il procedimento di definizione del modello BU-LRIC (confluito nella nuova analisi di mercato), le condizioni economiche del servizio di accesso *end to end* per l’anno 2013 sono ottenute sulla base dei costi sostenuti (determinati mediante un modello *bottom up* ed allocati con metodologia FDC) tenendo conto dei volumi attesi secondo la metodologia di valutazione adottata con la delibera n. 15/13/CIR che, per l’appunto, attua le previsioni della delibera n. 1/12/CONS.
- D5. L’Autorità ritiene condivisibili alcune osservazioni di Telecom Italia (di cui al punto D3) tant’è che proprio per queste ragioni ha ritenuto, come già evidenziato nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica e richiamato al punto precedente, di utilizzare, per la definizione delle condizioni economiche 2013, la stessa metodologia di *costing* adottata nel 2012 con delibera n. 15/13/CIR. Ne consegue che, in coerenza con la definizione di un prezzo medio di periodo ivi individuato (periodo DCF pari a 15 anni), il prezzo 2013 non si discosta da quello 2012 (si rimanda a tale proposito alle sezioni seguenti circa le valutazioni conclusive sul canone mensile del servizio di accesso *end to end* per l’anno 2013).
- D6. Con specifico riferimento al valore del WACC applicabile per l’anno 2013 si richiama che l’Autorità, in esito alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 221/13/CONS ed al procedimento di FASE II avviato dalla Commissione Europea, ha confermato per il 2013, con delibera n. 747/13/CONS, il valore del WACC approvato con delibera n. 578/10/CONS (9,36%). Pertanto, diversamente da quanto preliminarmente posto a consultazione pubblica con delibera n. 35/13/CIR, ove era stato considerato un WACC pari al 9,83% (valore massimo prospettato nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 221/13/CONS), le valutazioni conclusive del canone mensile del servizio di accesso *end to end* per l’anno 2013, di cui al presente provvedimento, tengono conto di un WACC pari al 9,36%.

## **2. L’OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER IL 2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI ACCESSO *END TO END***

## **2.1. Le considerazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 35/13/CIR**

14. Telecom Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 1/12/CONS, ha pubblicato, in data 26 ottobre 2012, l’offerta di riferimento relativa al servizio di accesso *end to end* per l’anno 2013. In particolare nell’ambito di tale pubblicazione:

- i) Telecom Italia ha valorizzato i contributi *una tantum* sulla base di un costo orario della manodopera pari a 52,40 Euro/ora e considerando le tempistiche dalla stessa proposte nell’ambito della pubblicazione dell’offerta 2012;
- ii) il canone mensile, nelle more della conclusione della consultazione pubblica di approvazione dell’offerta 2012 del servizio di accesso *end to end*, non è stato valorizzato (le relative condizioni economiche sono state contrassegnate con una “XXX,XX”).

15. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della delibera n. 15/13/CIR<sup>3</sup>, Telecom Italia in data 6 maggio 2013 ha ripubblicato l’offerta *end to end* 2013. In particolare nell’ambito di tale pubblicazione:

- i) i contributi *una tantum* sono stati valorizzati da Telecom Italia sulla base di un costo orario della manodopera pari a 52,40 Euro/ora e considerando le tempistiche indicate dall’Autorità con delibera n. 15/13/CIR;
- ii) i prezzi dei servizi sono stati rivalutati da Telecom Italia sulla base della metodologia dalla stessa adottata ai fini della ripubblicazione dell’offerta di riferimento 2012 opportunamente rivista per tenere conto delle indicazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 15/13/CIR;
- iii) Telecom Italia ha altresì provveduto all’aggiornamento del valore del *mark-up* per la gestione *wholesale* ad un valore pari al 5,2% in linea ai dati di contabilità regolatoria 2011. Telecom Italia ha infine considerato un valore del WACC pari all’11,7% come risultante da proprie stime.

## **2.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti di cui alla delibera n. 35/13/CIR**

D7. Un OLO ha rilevato che la definizione di “Rete di Accesso di Nuova Generazione” presente nell’offerta di riferimento 2013 fa riferimento, per la fornitura dei servizi di accesso a banda ultralarga, a “*l’utenza di tipo prevalentemente residenziale ed,*

---

<sup>3</sup> “... Telecom Italia, nell’ambito della suddetta ripubblicazione dell’offerta per il servizio di accesso NGAN End to End 2013, valorizza le condizioni economiche dei servizi in essa inclusi ed, in particolare, il canone mensile precedentemente contrassegnato con “XXX,XX” nell’ambito della precedente pubblicazione del 26 ottobre 2012, in coerenza con quanto definito nel presente provvedimento”.

*eventualmente, a quella business sottesa*". L'operatore ha chiesto che tale definizione venga riformulata prevedendo che l'offerta NGA sia interamente disponibile anche per la clientela *business*, senza alcuna limitazione.

D8. L'OLO ha altresì richiesto che la definizione di "Rete FTTH" presente nell'offerta di riferimento<sup>4</sup> venga modificata al fine di includere anche l'architettura *Point to Point* (P2P).

### **2.3. Le conclusioni dell'Autorità**

D9. Si richiama che il tema dell'ambito di applicazione dell'offerta *end to end*, sia con riferimento alla tipologia di utenza sia con riferimento agli accessi P2P, è già stato chiarito nella delibera n. 15/13/CIR (punti 36, D11 e D12), laddove è stato precisato che:

- i) *"... il servizio end to end è offerto da Telecom Italia indipendentemente dalla tipologia di utenza e dalla destinazione d'uso dell'edificio/unità immobiliare"* (punto D.12);
- ii) *"... gli accessi P2P in oggetto non appartengono all'infrastruttura NGAN, bensì si sostanziano in progetti personalizzati per il singolo cliente. La delibera n. 1/12/CONS non appare, in relazione a tali accessi, prevedere alcun obbligo. Non essendo il procedimento in oggetto l'ambito corretto per una estensione degli obblighi regolamentari esistenti, l'Autorità ritiene opportuno che la questione sia affrontata nell'ambito del procedimento di analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS e di prossima conclusione"* (punto D.11).

Con riferimento all'osservazione D8 si rappresenta che la definizione di rete FTTH riveste carattere generale laddove indica che "FTTH (Fibre To The Home)": rete NGAN che prevede il collegamento in Fibra Ottica dalla centrale locale fino alla *Optical Network Termination* (ONT) all'interno dell'Unità Immobiliare. Tale definizione include reti GPON e P2P. Il passaggio successivo della definizione specifica che, ad oggi, la rete realizzata da Telecom Italia è di tipo GPON. Tanto premesso, alla luce delle precisazioni sopra richiamate, non si ritiene necessario apportare, all'offerta di riferimento *end to end* per il 2013, le modifiche richieste dall'OLO.

---

<sup>4</sup> "FTTH (Fibre To The Home)": rete NGAN che prevede il collegamento in Fibra Ottica dalla centrale locale fino alla *Optical Network Termination* (ONT) all'interno dell'Unità Immobiliare. Telecom Italia realizza la propria rete NGAN FTTH con tecnologia G-PON e architettura punto-multipunto.

### **3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI ACCESSO *END TO END***

#### **3.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 35/13/CIR**

##### **3.1.1. Metodologia di valutazione dei prezzi**

16. Si richiama (punti 7 e 8) che le tariffe del servizio di accesso *end to end* prevedono un canone mensile nel caso in cui le risorse siano disponibili ed un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale in caso di indisponibilità di risorse (da tale modalità di tariffazione è escluso il segmento di terminazione).
17. Come premesso l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 35/13/CIR, ha ritenuto opportuno, ai fini della valutazione del canone mensile del servizio di accesso *end to end* per l'anno 2013, continuare ad utilizzare la stessa metodologia di *costing* adottata ai fini della valutazione per il 2012 di cui alla delibera n. 15/13/CIR, fatto salvo apportare specifici accorgimenti al fine di tener conto di quanto prospettato per il WACC per l'anno 2013 (all'epoca oggetto di specifica consultazione pubblica di cui alla delibera n. 221/13/CONS) e dei costi delle infrastrutture NGA 2013 posti a consultazione con delibera n. 34/13/CIR. L'Autorità evidenziava che tale approccio si pone, tra l'altro, in coerenza con le ipotesi (periodo DCF pari a 15 anni e stime di volumi prospettici) effettuate ai fini della valutazione del canone mensile del servizio di accesso *end to end* 2012 che consente, fatti salvi i suddetti specifici accorgimenti, di determinare un costo medio di periodo, applicabile anche per il 2013.
18. Si richiamava, in particolare, che per le valutazioni del canone mensile 2012 del servizio di accesso *end to end* (per i relativi dettagli si rimanda alla sez. 5 della delibera n. 15/13/CIR) erano stati adottati i seguenti criteri ed ipotesi:
  - i) WACC pari al 9,36%;
  - ii) *risk premium* = 0% in quanto già incluso nella determinazione dei costi della fibra in rete primaria e secondaria;
  - iii) costo della fibra in primaria e secondaria approvato con delibera n. 9/13/CIR (3.900,35 Euro e 1.700,91 Euro), al netto dei costi di gestione OLO;
  - iv) costo del segmento di terminazione approvato con delibera n. 9/13/CIR (5,96 Euro/mese);
  - v) tempo di vita utile della fibra pari a 15 anni, coerentemente con la durata IRU della fibra spenta;
  - vi) esclusione dei costi delle interconnessioni al PTO e al PTE;

vii) costi OLO: 4% del costo del servizio.

### 3.1.2. *Canone mensile*

19. L'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 35/13/CIR, ha ritenuto di rivalutare, come premesso, il canone mensile del servizio *end to end* per l'anno 2013 sulla base del principio di orientamento al costo analogamente a quanto effettuato per l'anno 2012, fatta eccezione, nelle more della conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 221/13/CONS, per l'applicazione di un WACC pari al 9,83% (come inizialmente prospettato con delibera n. 221/13/CONS). La rivalutazione era altresì coerente con quanto effettuato con delibera n. 34/13/CIR ed è stata svolta sulla base delle seguenti ipotesi:

- i) WACC pari al 9,83%;
- ii) *risk premium* = 0%;
- iii) costo della fibra in primaria e secondaria posto a consultazione con delibera n. 34/13/CIR (3.900,82 Euro e 1.705,71 Euro), al netto dei costi di gestione OLO;
- iv) costo del segmento di terminazione posto a consultazione con delibera n. 34/13/CIR (6,08 Euro/mese);
- v) tempo di vita utile della fibra pari a 15 anni, coerentemente con la durata IRU della fibra spenta;
- vi) esclusione dei costi delle interconnessioni al PTO e al PTE, in quanto inclusi nel contributo *una tantum* di attivazione;
- vii) Costi OLO: 4% del costo del servizio.

La tabella seguente riporta l'esito delle valutazioni sottoposte a consultazione pubblica:

<b>Servizio <i>End to End</i></b>	<b>Valori mensili 2013 a consultazione con delibera n. 35/13/CIR [Euro/mese]</b>	<b>Valori mensili 2012 approvati con delibera n. 15/13/CIR<sup>5</sup> [Euro/mese]</b>
Fibra ottica in primaria	40,63	39,54
Interconnessione di fibre ottiche al PTO	0,00	0,00
Fibra ottica in secondaria	17,77	17,24
Interconnessione di fibre ottiche al PTE	0,00	0,00
Totale OPEX su giunzioni (interconnessione al PTO ed al PTE)	0,00	0,00
Costi di commercializzazione <i>Wholesale</i> , al netto del segmento di terminazione in fibra ottica	2,43	2,36
Canone segmento di terminazione in fibra ottica	6,08	5,96
<b>Totale costi <i>End to End</i></b>	<b>66,91</b>	<b>65,10</b>

20. L'applicazione di un valore del WACC pari a 9,83% fornisce un canone pari a **66,91 Euro/mese** (83,64 Euro/mese è il valore proposto da Telecom Italia per il 2013). Si evidenziava che in costanza di WACC (al 9,36%) le condizioni economiche sarebbero le medesime di quelle approvate per l'anno 2012, ovvero 65,10 Euro/mese.

Si chiedeva agli Operatori di fornire le proprie indicazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato.

### **3.1.3. IRU pluriennale**

21. Nell'offerta di riferimento *end to end* 2013 le condizioni economiche del servizio sono riportate sottoforma di canone mensile indipendentemente dalla disponibilità delle risorse. Si richiama (punto 8) che, in caso di indisponibilità di risorse, le tariffe del servizio di accesso *end to end* prevedono un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale dal quale è escluso il segmento di terminazione.

22. Nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 35/13/CIR si richiamava che, nella delibera n. 15/13/CIR, l'Autorità aveva ritenuto opportuno che eventuali modalità di *pricing* del servizio *end to end* mediante contratti IRU pluriennali, in

<sup>5</sup> Cfr. punto D66 della delibera n. 15/13/CIR.

ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 1/12/CONS, fossero oggetto di analisi e di confronto con gli operatori nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento *end to end* per il 2013.

Si chiedeva agli Operatori di fornire proprie indicazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato.

### **3.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 35/13/CIR**

#### **3.2.1. Metodologia di valutazione dei prezzi**

D10. Alcuni OLO, condividendo l'approccio dell'Autorità, hanno chiesto tuttavia una riduzione delle condizioni economiche del servizio di accesso *end to end* alla luce di una auspicata riduzione dei seguenti parametri:

- i) **WACC**: un OLO ha fornito una propria valutazione del WACC *pre-tax* ottenendo un valore compreso, a seconda delle ipotesi alla base del calcolo, tra 7,01% e 8,28% e rimandando, per le specifiche considerazioni, a quanto già espresso nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'offerta di riferimento ULL 2013;
- ii) **Risk premium**: un OLO, con riferimento ai costi di *input* del modello derivanti dalle infrastrutture NGAN (offerta di fibra spenta), ribadisce quanto rappresentato nell'ambito della relativa consultazione pubblica (avviata con delibera n. 34/13/CIR) In particolare ritiene che, sulla base del combinato disposto della Raccomandazione europea NGA e della delibera n. 1/12/CONS, nessun premio di rischio dovrebbe essere riconosciuto nei casi in cui almeno una delle seguenti ipotesi sia verificata:
  - a) L'accesso riguarda aree urbane o con presenza di utenza *business*;
  - b) Sussistono forme di coinvestimento o sussidi di qualsiasi natura nella realizzazione della rete NGA;
  - c) Sussiste una competizione infrastrutturale nell'area;
  - d) La realizzazione delle infrastrutture di accesso avviene sulla base di una programmazione degli ordinativi;
  - e) È previsto il riutilizzo di infrastrutture preesistenti (ad esempio infrastrutture civili, cavidotti, palificazioni, tombini, ecc.).

L'OLO ritiene che, con elevata probabilità, gli sviluppi in reti di accesso NGA nei prossimi anni riguarderanno aree caratterizzate da una o più delle suddette

condizioni e, pertanto, ritiene che non dovrebbe essere riconosciuto alcun premio di rischio.

- iii) **OPEX**: un OLO ritiene congrui, sulla base di proprie stime, valori non superiori allo 0,67% per investimenti in infrastrutture di posa (scavi, ripristino, pozzetti e sotto-tubazioni) ed al 3,24% per investimenti per la posa di cavi in fibra;
- iv) **Costi di commercializzazione**: un OLO ritiene ragionevole un *mark-up* non superiore al 3%. Un altro rispondente ritiene che non sia sufficientemente dimostrato che tali costi sono applicati da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali: in tal caso la loro inclusione nei costi *wholesale* costituirebbe una violazione del principio di non discriminazione interna-esterna. Il rispondente ritiene altresì che i costi di commercializzazione dovrebbero essere applicati “*una tantum*”, atteso che sono sostenuti solo per la commercializzazione del servizio e si esauriscono nelle attività *una tantum* di attivazione (e, semmai, anche di variazione o di disattivazione del servizio di accesso). Il rispondente rileva, infine, che la componente relativa ai costi di commercializzazione *wholesale* sarebbe già remunerata all'interno del prezzo dei prodotti e servizi di accesso di cui al mercato 4. In sostanza, ad avviso del rispondente, potrebbe verificarsi una “doppia remunerazione” delle attività di commercializzazione *wholesale*.

D11. Telecom Italia, fatto salvo quanto riportato in precedenza circa l'ambito di applicazione del presente procedimento, ribadisce, in relazione al WACC, quanto già rappresentato in sede di risposta alle consultazioni pubbliche di cui alle delibere n. 221/13/CONS e n. 238/13/CONS.

### 3.2.2. *Canone mensile*

D12. Un rispondente ritiene che i costi relativi alla tratta primaria siano stati sovrastimati dall'Autorità, in quanto includerebbero elementi non necessari all'erogazione del servizio (ad esempio i tombini). L'OLO ritiene altresì che il riempimento medio dei servizi FTTH sia stato sottostimato e, conseguentemente, i costi unitari della fibra per le tratte primaria e secondaria risulterebbero sovrastimati. Sulla base di riferimenti economici internazionali (sono stati rappresentati i casi relativi a Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia e Danimarca), già presentati nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta 2012, il rispondente ritiene che il canone mensile per l'*end to end* proposto per il 2013 risulti eccessivamente oneroso e ritiene altresì che tale canone dovrebbe essere compreso tra 15 e 24 Euro/mese.

D13. Un altro OLO ha proposto una rivalutazione del canone mensile *end to end* basata sulle seguenti ipotesi:

- i) Costi della fibra ottica in primaria pari a 1.122 Euro per IRU a 15 anni e fibra ottica in secondaria pari a 430 Euro (come proposti dal rispondente in risposta alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 34/13/CIR<sup>6</sup>);
- ii) Per quanto concerne il minitubo, sulla base di proprie rivalutazioni, un prezzo medio mensile di circa 5,17 Euro/mese;
- iii) Ipotizzando un riempimento medio della tratta di adduzione pari a 2 fibre e considerando un prezzo di 150 Euro per IRU a 15 anni (valutazione dell'OLO), un costo del minitubo di adduzione di 0,42 Euro/mese.

L'OLO ha quindi determinato il prezzo del collegamento *end to end* applicando al valore proposto dall'Autorità una riduzione pari al rapporto tra i costi della fibra proposti dall'OLO a quelli proposti dall'Autorità, ottenendo in tal modo un valore pari a 14,62 Euro/mese.

Per quanto riguarda la componente del segmento terminale in fibra ottica, l'OLO ritiene il canone mensile per il servizio non possa essere superiore a 2,90 Euro/mese.

In conclusione, l'OLO ritiene che il canone mensile 2013 per il servizio *end to end* debba essere non superiore a 18 Euro/mese.

### 3.2.3. IRU pluriennale

D14. Un OLO ritiene che, per un operatore che si rivolge prevalentemente ad una utenza di tipo *business*, è essenziale che i servizi *wholesale* abbiano una durata contrattuale collegata alla durata del contratto con il cliente finale. Ciò perché le minori economie di densità e di scopo che caratterizzano l'attività di un operatore *business* non fornirebbero sufficienti garanzie di poter riutilizzare la risorsa *wholesale* una volta che il rapporto *retail* sia venuto meno. Pertanto, secondo il rispondente, la modalità di tariffazione IRU, in particolare nei casi di lunga durata dei contratti *wholesale*, rischia di elevare il livello delle barriere all'entrata nel mercato. Ciò detto l'OLO ha chiesto che, in analogia a quanto previsto per gli altri servizi *wholesale* quali il servizio ULL, il prezzo del servizio *end to end* sia espresso come canone mensile, correlando quindi la durata del contratto *wholesale* alla durata effettiva del contratto tra l'operatore alternativo ed il cliente.

D15. Telecom Italia ha rappresentato che l'impostazione prevista dall'offerta di riferimento tiene conto del fatto che il servizio *end to end* è destinato a servire un solo cliente finale, che ha diritto di cambiare in qualsiasi momento il proprio

---

<sup>6</sup> Delibera n. 34/13/CIR, del 23 maggio 2013, recante “Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) mercato 4”.

fornitore di servizi. In particolare, nel caso in cui l'accesso sia realizzato sull'infrastruttura di Telecom Italia, è previsto che l'operatore *recipient* possa richiedere a Telecom Italia la migrazione dell'accesso già in uso presso il cliente stesso, in modo che il cambio operatore possa essere realizzato minimizzando i costi ed, in ultima analisi, rendendolo più immediato. Tenuto conto di ciò, Telecom Italia ritiene che la fornitura dell'*end to end* dovrebbe rispecchiare il modello "a canone" previsto per gli altri servizi all'ingrosso che possono essere oggetto di migrazione, da applicarsi pertanto per l'effettivo periodo durante il quale l'operatore usa la fibra ottica stessa. Viceversa, qualora l'*end to end* fosse ceduto in IRU, questo sarebbe assimilato per diversi anni ad un'infrastruttura di accesso dell'OLO e, quindi, non assoggettato a vincoli di cambio operatore, limitando di molto la possibilità del cliente finale di cambiare il proprio fornitore di servizi.

### 3.3. Le conclusioni dell'Autorità

#### 3.3.1. Metodologia di valutazione dei prezzi

D16. Con riferimento alle osservazioni degli OLO (punto D10) e di Telecom Italia (punto D11) in merito alla metodologia di valutazione dei prezzi e dei relativi parametri, si rappresenta quanto segue (si rimanda, per le valutazioni dell'Autorità in merito alla metodologia di valutazione dei prezzi dei servizi di accesso NGAN del mercato 4 che costituiscono gli *input* del servizio *end to end*, a quanto rappresentato al punto D.22 della delibera n. 68/14/CIR):

- i) **WACC.** Come premesso al precedente punto D6, le condizioni economiche del servizio di accesso NGAN *end to end* per l'anno 2013 sono valutate considerando il valore del WACC approvato per il 2013 (9,36%). A tal riguardo si rimanda, per le specifiche considerazioni, a quanto relativamente indicato nella delibera n. 747/13/CONS.
- ii) **Risk premium.** Si richiama che con delibera n. 15/13/CIR l'Autorità ha ritenuto di non riconoscere per il 2012 alcun *risk premium* aggiuntivo per il servizio di accesso *end to end* in quanto già considerato ai fini della determinazione dei costi IRU della fibra ottica in rete primaria e secondaria, elementi di rete sulla base dei quali viene costruito e valorizzato il servizio *end to end*. La stessa metodologia è stata utilizzata per la determinazione del canone *end to end* per il 2013 posto a consultazione pubblica, laddove è stato specificato l'utilizzo di un valore di *risk premium* pari allo 0% (punti 18 e 19). Si ritiene pertanto che le osservazioni degli OLO siano più attinenti al modello di costo relativo alle infrastrutture NGAN che, tuttavia, non è oggetto del presente procedimento. Si rimanda, nel merito, alle valutazioni riportate nella delibera n. 68/14/CIR ai punti D.22-D.32.

- iii) **OPEX.** Si richiama che con delibera n. 15/13/CIR l'Autorità ha ritenuto di non includere nella valutazione del canone mensile le voci di costo relative alle interconnessioni di fibre ottiche al PTO ed al PTE, in quanto già ricomprese nei contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione (punto D66 della delibera n. 15/13/CIR). Ciò ha determinato l'azzeramento della voce di costo relativa agli OPEX sulle giunzioni per le interconnessioni delle fibre ottiche. Atteso che la stessa metodologia è stata utilizzata per la determinazione del canone *end to end* per il 2013 posto a consultazione pubblica, ne consegue che anche per il 2013 non sono stati applicati OPEX aggiuntivi per il servizio di accesso *end to end*. Si ritiene pertanto che le osservazioni degli OLO siano più attinenti al modello di costo relativo alle infrastrutture NGAN che, tuttavia, non è oggetto del presente procedimento. Nel merito si rimanda alle valutazioni riportate nella delibera n. 68/14/CIR ai punti D.22-D.32.
- iv) **Costi di commercializzazione.** In relazione ai costi di commercializzazione l'Autorità richiama che l'applicazione di un *mark up* del 4% è coerente con quanto previsto per tutti i servizi di accesso regolamentati su rete in rame. A tale ultimo riguardo si rimanda a quanto riportato al punto D.75 della delibera n. 747/13/CONS, con particolare riguardo alla riconciliazione, mediante un'analisi *bottom-up*, dei costi di commercializzazione OLO, approvati per il 2013 per i servizi di accesso in rame, con il valore contabile 2011. Si chiarisce altresì che l'utilizzo di un *mark up* per i costi di commercializzazione dei servizi di accesso alla rete in fibra analogo a quello considerato per i servizi di accesso in rame è stato ritenuto opportuno anche in virtù dell'assenza, allo stato, di specifici dati contabili. Una volta che tali dati saranno disponibili potrà essere effettuata una puntuale analisi di congruità del *mark up* prospettato. Con specifico riferimento all'osservazione di un OLO secondo il quale i costi di commercializzazione dovrebbero essere applicati ai contributi *una tantum* di attivazione in luogo del canone mensile, si richiama che l'applicazione di un *mark up* percentuale al "*costo del servizio*" è specificatamente previsto dalle delibere nn. 731/09/CONS (art. 67, comma 11) e 578/10/CONS (punto 277). L'applicazione del *mark up* al canone mensile del servizio di accesso *end to end* è pertanto necessaria anche al fine di consentire, tramite l'utilizzo di una base di costo uniforme tra i diversi servizi all'ingrosso, la corretta riconciliazione dei costi di commercializzazione OLO di cui sopra. Con riferimento all'ipotesi di doppio conteggio dei costi di commercializzazione OLO sollevata da un rispondente si rimanda a quanto già chiarito nella delibera n. 747/13/CONS al punto D.75, nella delibera n. 68/14/CIR al punto D.51 e nella delibera n. 643/12/CONS ai punti D51-D52 (con riferimento agli analoghi costi di commercializzazione per il servizio WLR). Si rimanda, inoltre, ai chiarimenti sui costi di commercializzazione aggiunti nella delibera n. 67/14/CIR di approvazione

dell'offerta di riferimento WLR 2013, facendo seguito ai suggerimenti della Commissione europea.

D17. Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene di confermare il modello di costo per la determinazione del canone mensile per il servizio di accesso *end to end* di cui allo schema di provvedimento allegato alla delibera n. 35/13/CIR.

### 3.3.2. *Canone mensile*

D18. Relativamente all'osservazione di cui al punto D12 sulle ipotesi di penetrazione del servizio, ritenute eccessivamente prudenziali, l'Autorità non ritiene, attese le attuali condizioni di mercato che risultano praticamente immutate rispetto al 2012, di dover modificare i propri orientamenti che, come già premesso, si pongono in linea con la definizione, già a partire dal 2012, di un costo medio di periodo. Nel corso dei procedimenti di valutazione delle offerte di riferimento relative ai prossimi anni potranno essere tenute in conto eventuali variazioni della domanda di accessi in fibra rispetto a quanto ipotizzato. Laddove ritenuto necessario, ad esempio in caso di aumento della domanda, si procederà ad un *tuning* del modello di costo considerato. In merito al *benchmark* internazionale presentato dal rispondente e relativo ai casi dei Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca e Svezia si rileva che le architetture prese a riferimento sono tutte di tipo P2P e, di conseguenza, non direttamente confrontabili con il servizio di accesso NGAN *end to end* basato su architettura GPON, come ampiamente chiarito nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta *end to end* 2012 (punti 122-125).

D19. Si osserva che la valutazione proposta da un OLO per il canone mensile *end to end*, al punto D13, si basa essenzialmente su una rivalutazione dei costi di *input* della fibra ottica posata in rete primaria e in secondaria. Tali considerazioni, pertanto, esulano dall'ambito di applicazione del presente procedimento atteso che tali prezzi rappresentano un *input* del modello di costo per il servizio *end to end* di cui si discute. Si rimanda, pertanto, alle valutazioni svolte nel procedimento di approvazione dell'offerta 2013 relativa ai servizi NGAN del mercato 4 (delibera n. 68/14/CIR).

D20. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'Autorità ritiene di confermare le valutazioni delle condizioni economiche del servizio di accesso *end to end* effettuate nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, fatto salvo considerare l'applicazione di un WACC pari al 9,36% come indicato nella delibera n. 747/13/CONS. Ciò conduce, come già anche anticipato nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ad una conferma per il 2013 delle condizioni economiche approvate per il 2012 con delibera n. 15/13/CIR, di seguito riepilogate:

<b>Servizio <i>End to End</i></b>	<b>Valori mensili 2013 [Euro/mese]</b>
Fibra ottica in primaria	39,54
Interconnessione di fibre ottiche al PTO	0,00
Fibra ottica in secondaria	17,24
Interconnessione di fibre ottiche al PTE	0,00
Totale OPEX su giunzioni (interconnessione al PTO ed al PTE)	0,00
Costi di commercializzazione <i>Wholesale</i> , al netto del segmento di terminazione in fibra ottica	2,36
Canone segmento di terminazione in fibra ottica	5,96
<b>Totale costi <i>End to End</i></b>	<b>65,10</b>

D21. Per quanto sopra sono conseguentemente modificate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 35/13/CIR, prevedendo un canone per il servizio di accesso *end to end* pari a 65,10 Euro/mese.

### 3.3.3. *IRU pluriennale*

D22. Con riferimento all'osservazione dell'OLO di cui al punto D14 e di Telecom Italia (punto D15), l'Autorità ritiene condivisibile che la modalità di tariffazione tramite canone mensile possa risultare maggiormente idonea a soddisfare le necessità del mercato ed a favorire lo sviluppo del servizio NGAN *end to end*. Si ritiene che, considerate le specificità *single-user* del servizio *end to end*, un vincolo di durata pluriennale possa ostacolare, in una situazione di incertezza come quella che caratterizza l'attuale fase di avvio dei servizi NGAN, la diffusione del servizio *end to end*, spingendo gli operatori verso soluzioni *wholesale* meno infrastrutturate e disincentivando pertanto la risalita della *ladder of investments*. Un canone mensile, inoltre, meglio si adatta all'applicazione del vigente quadro regolamentare che consente la migrazione dei clienti. Tenuto conto che, a partire dal mese di marzo 2014, sono operative le procedure di passaggio ex delibera n. 274/07/CONS per i servizi NGAN (delibera n. 611/13/CONS) e che queste ultime garantiranno una maggiore flessibilità nel riuso dei servizi NGAN, l'Autorità ritiene opportuno valutare la modifica della modalità di tariffazione del servizio *end to end* tramite IRU pluriennale nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta *end to end* per il 2014.

## **4. VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI *UNA TANTUM***

### **4.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 35/13/CIR**

#### **4.1.1. Premessa**

23. Telecom Italia ha valorizzato i contributi *una tantum* di cui all’offerta *end to end* 2013 (del 6 maggio 2013) sulla base di un costo orario della manodopera pari a 52,40 Euro/ora e considerando le tempistiche indicate dall’Autorità nell’ambito della delibera n. 15/13/CIR.
24. Al riguardo l’Autorità, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 35/13/CIR, ha ritenuto di effettuare una valutazione dei contributi *una tantum* sulla base delle attività sottostanti e delle relative tempistiche di svolgimento come descritte nell’ambito della delibera n. 15/13/CIR (per alcuni contributi l’Autorità aveva ritenuto tuttavia opportuno effettuare ulteriori approfondimenti da svolgere nel corso della consultazione pubblica), oltre che sulla base del costo orario della manodopera che si è proposto di approvare per il 2013 (46,88 Euro/ora, cfr. delibera n. 141/12/CIR)<sup>7</sup>. Di seguito le valutazioni effettuate dall’Autorità.

#### **4.1.2. Costo orario della manodopera**

25. L’Autorità, alla luce del costo orario della manodopera che si propone di approvare per il 2013, ha ritenuto, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 35/13/CIR, che Telecom Italia dovesse conseguentemente riformulare i contributi *una tantum* presenti nell’offerta di riferimento *end to end* 2013 e basati sulle tempistiche di svolgimento delle attività, considerando un costo orario della manodopera pari a 46,88 Euro/ora.

#### **4.1.3. Contributi per accesso al PTO/PTE**

26. Telecom Italia ha proposto, per il 2013, per tali contributi dei prezzi pari rispettivamente a 355,93 Euro (attivazione accesso al PTE), che risulta essere più che raddoppiato rispetto al 2012, e 1.466,67 Euro (attivazione accesso al PTO) che risulta in aumento del 10% rispetto al 2012.

---

<sup>7</sup> Per la componente di costo “gestione ordine automatico” è stato considerato il valore relativo all’attivazione CPS approvato per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR (4,61 €), a fronte di 4,52 € considerato nell’ambito delle valutazioni di cui alla delibera n. 9/13/CIR.

27. Si richiamava quanto evidenziato con delibera n. 15/13/CIR (cfr. punto D20) ove l'Autorità ha ritenuto di confermare la presenza di tali contributi nell'offerta di riferimento *end to end* 2012, tuttavia allineandone la valorizzazione economica a quanto previsto con delibera n. 9/13/CIR. Alla luce di quanto rappresentato, si è ritenuto che gli importi, per il servizio *end to end*, dei contributi per accesso al PTO/PTE per il 2013 dovessero essere allineati a quelli approvati per i servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica)<sup>8</sup>.
28. Nello stesso punto D20 della delibera n. 15/13/CIR, l'Autorità si è tuttavia riservata di valutare, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2013, possibili differenti forme di ristoro dei costi sostenuti da Telecom Italia per la realizzazione dei PTO/PTE nel caso di richieste *end to end*, eventualmente allocandone i costi sul canone, ripartiti sui pertinenti volumi di linee che si suppone verranno realizzate nel periodo temporale di riferimento. Al riguardo l'Autorità riteneva opportuno acquisire maggiori elementi nel corso del procedimento.

#### **4.1.4. Contributi di attivazione, disattivazione e migrazione**

29. Per tali contributi Telecom Italia ha proposto per il 2013 importi *una tantum* in aumento del 10% circa rispetto al 2012, per effetto del costo orario della manodopera proposto per il 2013. Al riguardo l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 35/13/CIR, ha ritenuto, nelle more di svolgere ulteriori approfondimenti sulle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti, di approvare per il 2013 degli importi determinati considerando un costo della manodopera pari a 46,88 Euro/ora e le tempistiche considerate nella delibera n. 15/13/CIR per la definizione dei contributi per il 2012:

- i) Contributo di migrazione su linea attiva: 85,40 Euro;
- ii) Contributo di attivazione su linea non attiva: 272,92 Euro;
- iii) Contributo di disattivazione: 272,92 Euro.

#### **4.1.5. Studio di fattibilità**

30. Si richiamano le attività sottostanti il contributo in oggetto e le relative tempistiche di svolgimento come rivalutate dall'Autorità (cfr. punti 71 e 79 della delibera n. 15/13/CIR).

---

<sup>8</sup> Cfr. punto 25 dello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 34/13/CIR.

31. Alla luce di quanto premesso al precedente punto 25 si è ottenuto, utilizzando un costo della manodopera pari a 46,88 Euro/ora, un contributo per lo studio di fattibilità pari a **605,76 Euro** (677,06 Euro è il valore proposto da Telecom Italia per il 2013).

#### **4.1.6. *Interventi a vuoto***

32. Si richiamano le attività sottostanti i contributi in oggetto e le relative tempistiche di svolgimento (cfr. punti 91 e 93 della delibera n. 15/13/CIR). Telecom Italia ha proposto, per i contributi in oggetto, dei prezzi più alti del 10-12% circa di quelli approvati per il 2012, per effetto dell'aumento del costo della manodopera proposto per il 2013. Alla luce di quanto premesso al precedente punto 25 si è ottenuto un valore pari a **85,40 Euro** per entrambi i contributi (95,42 Euro è il valore proposto da Telecom Italia per il 2013 per entrambi i contributi).

#### **4.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti di cui alla delibera n. 35/13/CIR**

##### **4.2.1. *Efficientamento del costo orario della manodopera e delle tempistiche di svolgimento delle attività***

D23. Gli OLO hanno chiesto una generale riduzione degli importi dei contributi *una tantum* ritenendo possibile sia un efficientamento delle tempistiche previste per gli interventi sia una riduzione del costo orario della manodopera per il 2013.

##### **4.2.2. *Contributi per accesso al PTO/PTE***

D24. Alcuni rispondenti hanno ribadito la loro contrarietà alla previsione dei contributi per accesso al PTO/PTE. A tal riguardo gli stessi ritengono che debba essere prevista la possibilità di realizzare la continuità ottica direttamente al CNO senza necessità di dover accedere o realizzare il PTO: infatti, le attività operative per la fornitura del collegamento *end to end*, verrebbero eseguite esclusivamente da personale di Telecom Italia nel CNO senza necessità di accesso per il personale dell'OLO. Stesso concetto può applicarsi, ad avviso degli OLO, alla connessione tra fibra secondaria e segmento di terminazione in fibra ottica (gli OLO ritengono che tecnicamente non occorra un PTE dedicato per servizio *end to end*).

##### **4.2.3. *Studio di fattibilità***

D25. In merito al contributo per lo studio di fattibilità un OLO non condivide quanto proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica. Il rispondente

ritiene ingiustificato ed immotivato che il costo di queste verifiche sia sostenuto dagli OLO, dal momento che questi ultimi potrebbero verificare direttamente la disponibilità della risorsa di rete utilizzando appositi *database*. L'OLO ha chiesto pertanto che, oltre all'eliminazione del costo dello studio di fattibilità, sia fornita al mercato la massima trasparenza possibile circa i risultati dello studio stesso, attraverso l'aggiornamento del *database* pubblicato da Telecom Italia ed evitando in tal modo che l'*incumbent* realizzi più studi di fattibilità sulla stessa infrastruttura ma dietro richiesta di operatori diversi. In subordine il rispondente ha chiesto che il contributo per lo studio di fattibilità non sia dovuto in caso di successivo acquisto del servizio *wholesale* da parte dell'operatore.

D26. Un altro rispondente ritiene che il limite di 20 studi di fattibilità al mese costituisca un limite eccessivamente stringente e tale da non consentire la reale fruibilità del servizio *wholesale*.

#### **4.3. Le conclusioni dell'Autorità**

##### **4.3.1. *Efficientamento del costo orario della manodopera e delle tempistiche di svolgimento delle attività***

D27. In merito alle osservazioni sul costo orario della manodopera (punto D23) si richiama che l'Autorità ha ritenuto di approvare, nell'ambito dello schema di delibera adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 141/12/CIR e notificato alla Commissione Europea, confermando i propri iniziali orientamenti, un valore per il 2013 pari a 46,88 Euro/ora (valore definitivamente approvato con delibera n. 67/14/CIR). Si rimanda pertanto alla suddetta delibera in relazione alle motivazioni sottostanti l'approvazione di tale valore.

D28. Relativamente alle richieste degli OLO di riduzione delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti i contributi *una tantum*, rileva che nell'ambito della presente consultazione pubblica non sono emerse evidenze istruttorie tali da richiedere, in via generale, una modifica rispetto a quanto relativamente proposto nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. Ulteriori approfondimenti potranno essere svolti nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2014, anche al fine di acquisire eventuali nuovi elementi che potrebbero emergere a seguito di una maggiore esperienza maturata da parte di tutti gli operatori (incluso Telecom Italia) conseguente ad un effettivo utilizzo dei servizi in oggetto. Ciò premesso, si rappresenta quanto segue sulle altre osservazioni degli OLO su specifici contributi *una tantum*.

##### **4.3.2. *Contributi per accesso al PTO/PTE***

D29. Si richiama che al punto D20 della delibera n. 15/13/CIR l’Autorità si è riservata di valutare, nell’ambito del procedimento di approvazione dell’offerta di riferimento 2013, possibili differenti forme di ristoro dei costi sostenuti da Telecom Italia per la realizzazione dei PTO/PTE nel caso di richieste *end to end*, eventualmente allocandone i costi sul canone, ripartiti sui pertinenti volumi di linee che si suppone verranno realizzate nel periodo temporale di riferimento. Nell’ambito della consultazione pubblica non sono tuttavia emersi sufficienti elementi istruttori a riguardo attesa l’assenza di dati rilevanti sui volumi. Si rimanda, per le relative ulteriori valutazioni, al procedimento di approvazione dell’OR *end to end* 2014.

D30. Con riferimento alla richiesta rimozione di tali contributi, in quanto ritenuti non necessari, si richiama quanto già rappresentato al citato punto D20 della delibera n. 15/13/CIR, laddove è stato specificato che *“l’utilizzo dei PTO/PTE consente una corretta e maggiormente efficiente gestione dei processi di provisioning del servizio end to end. Ne consegue che, in assenza di uno specifico contributo una tantum, la realizzazione dei PTO/PTE per soli collegamenti end to end non consentirebbe a Telecom Italia il recupero dei costi sostenuti. L’Autorità ritiene, pertanto, di confermare la presenza di tale contributo nell’Offerta di Riferimento in oggetto”*. Tale previsione è altresì conforme con quanto disposto all’art. 14, comma 8, della delibera n. 1/12/CONS, in cui è indicato che *“nel caso in cui l’operatore acquirente richieda tratte contigue di fibra spenta in rete primaria e secondaria, Telecom Italia fornisce il servizio di giunzione tra le due tratte di fibra spenta per mezzo di un cavetto preconnettorizzato, i cui costi saranno a carico dell’operatore richiedente, posto all’interno del punto di raccolta stradale che ospiterà sia il giunto di terminazione della tratta primaria, sia il giunto di consegna per l’accesso alla tratta secondaria assegnati all’operatore”*.

D31. Tanto premesso, nel confermare la presenza dei contributi in esame, l’Autorità ha proceduto ad una loro rivalutazione in coerenza con quanto disposto all’art. 2, comma 10<sup>9</sup>, della delibera n. 68/14/CIR per gli altri servizi NGAN del mercato 4 (per i dettagli sulle rivalutazioni effettuate si rimanda ai punti D.51 e D.52 della citata delibera). L’Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba modificare l’offerta di riferimento *end to end* 2013 prevedendo i seguenti contributi *una tantum*:

- i) Attivazione accesso al PTE (per Operatore): 323,58 Euro;
- ii) Attivazione accesso al PTO (per Operatore): 1.333,33 Euro

---

<sup>9</sup> *“Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei contributi una tantum per attivazione accesso al PTE/PMI e attivazione accesso al PTO, di cui alle tabelle 13 e 18 dell’offerta di riferimento 2013, prevedendo un costo pari rispettivamente a 323,58 € (attivazione accesso al PTE/PMI) e 1.333,33 € (attivazione accesso al PTO)”*.

#### **4.3.3. Studio di fattibilità**

- D32. Con riferimento alle condizioni economiche relative agli studi di fattibilità (punto D25), l'Autorità ritiene di aver già fornito, nell'ambito della delibera n. 15/13/CIR (punti 78-80) e a cui si rimanda, sufficienti chiarimenti. Relativamente alla necessità dello studio di fattibilità in caso di richiesta del servizio *end to end*, si richiama quanto già rappresentato nella delibera n. 15/13/CIR di approvazione dell'offerta *end to end* 2012 (punti 74-75).
- D33. In merito all'osservazione di cui al punto D26 sul limite di 20 studi di fattibilità al mese, nel procedimento istruttorio non sono emerse specifiche evidenze di inadeguatezza di tale limite. L'Autorità ritiene pertanto che tale limite possa essere successivamente modificato alla luce di ulteriori evidenze che potrebbero emergere nel 2014 dal monitoraggio sulla effettiva domanda di accessi *end to end*.

#### **4.3.4. Valorizzazione dei contributi *una tantum***

- D34. Tanto premesso, la tabella seguente riepiloga i contributi *una tantum* che l'Autorità ritiene di approvare per il 2013, posti a confronto con quelli approvati per il 2012 con delibera n. 15/13/CIR e con quelli proposti da Telecom Italia per il 2013.

SERVIZIO	AGCOM 2012 (15/13/CIR)	TELECOM ITALIA 2013	AGCOM 2013 FINALE	Var. % AGCOM 2013 - 2012
Contributo di migrazione - Linea attiva	86,57	95,42	<b>85,40</b>	-1,4%
Contributo di attivazione - Linea non attiva	276,17	305,02	<b>272,92</b>	-1,2%
Contributo di disattivazione	276,17	305,02	<b>272,92</b>	-1,2%
Attivazione accesso al PTE	173,33	355,93	<b>323,58</b>	86,7%
Attivazione accesso al PTO	1.333,33	1.466,67	<b>1.333,33</b>	0,0%
Studio di fattibilità	612,48	677,06	<b>605,76</b>	-1,1%
Intervento di <i>post provisioning</i> a vuoto	86,34	95,42	<b>85,40</b>	-1,1%
Intervento di manutenzione a vuoto	86,34	95,42	<b>85,40</b>	-1,1%

## 5. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA

### 5.1. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti di cui alla delibera n. 35/13/CIR

#### 5.1.1. *Meccanismo a progetto*

D35. Telecom Italia ha proposto un meccanismo “a progetto” dove l’operatore effettua la richiesta di un collegamento *end to end* nelle aree di centrale dove Telecom Italia realizza la propria rete FTTH. Telecom Italia ne verifica, quindi, la fattibilità sulla base della fibra ottica esistente/programmata nei piani di Telecom Italia per FTTH. Ad avviso di un rispondente Telecom Italia dovrebbe essere obbligata ad installare sempre il massimo numero possibile di fibre in rete primaria (in funzione dello spazio disponibile nei tubi), oltre a quelle strettamente necessarie per la propria rete PON.

#### 5.1.2. *Tool GIOIA*

D36. Un OLO ha chiesto che il *tool* GIOIA o il sistema di *inventory* fruibile dagli OLO debba essere aggiornato in tempo reale con le caratteristiche tecniche e lo stato di

occupazione sia delle infrastrutture sia della fibra per tutte e tre le offerte di riferimento NGAN. Con riferimento all'Offerta *end to end*, affinché il *database* sia efficace, l'OLO ritiene che, oltre a quanto già indicato per i servizi *bitstream* NGA/VULA ed infrastrutture NGAN in risposta alle consultazioni pubbliche di cui alle delibere nn. 34/13/CIR e 36/13/CIR, siano aggiunte le seguenti informazioni:

- i) caratteristica della fibra e codici identificativi del tipo di fibra;
- ii) tracciati, muffole, potenzialità e stato di occupazione delle fibre;
- iii) nodi di rete (PTC, CNO, ROE);
- iv) *flag* che indichi se sulla linea è già stato effettuato uno studio di fattibilità.

D37. Telecom Italia ha rappresentato, in via preliminare, che analoghe richieste sul *tool* GIOIA state formulate nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2013 relativa alle infrastrutture NGAN e, pertanto, si rimanda alle osservazioni di Telecom Italia riportate nella delibera n. 68/14/CIR (punto D.64). Telecom Italia ha ribadito che GIOIA non è un *Data Base* e, pertanto, non è in grado di gestire le informazioni dinamiche richieste dagli OLO. La realizzazione di un sistema del tipo di quello richiesto dagli operatori comporterebbe un rilevante investimento tra l'altro non ingiustificato dal momento che Telecom Italia prevede già strumenti alternativi in grado di soddisfare le richieste degli operatori.

## 5.2. Le conclusioni dell'Autorità

### 5.2.1. Meccanismo a progetto

D38. Con riferimento alla richiesta dell'OLO di cui al punto D35 si richiama che l'offerta di riferimento *end to end* 2013 riporta (sez. 9) che “*al fine di ottimizzare, attraverso la programmazione, la fornitura dell'End to End, è previsto un meccanismo “a progetto” dove l'Operatore effettua la richiesta di un collegamento End to End nelle Aree di Centrale dove Telecom Italia prevede di ampliare/realizzare la propria rete NGAN in configurazione FTTH. Per queste Aree di Centrale, l'Operatore ... può richiede l'End to End per il suddetto cliente finale e Telecom Italia ne verifica la fattibilità sulla base della fibra ottica programmata nei piani di Telecom Italia per NGAN FTTH*”. A tal riguardo si richiama l'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS in cui si dispone che “*Telecom Italia, nel caso in cui intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso in fibra, invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete di cui agli artt. 3 e 4*”. Si richiama infine che il

comma 3 dello stesso art. 21 prevede che “*le richieste degli operatori alternativi dovranno essere ragionevoli e proporzionate anche in relazione al piano di investimenti pubblicato da Telecom Italia tramite l’annuncio. L’Autorità vigilerà sul funzionamento di tale meccanismo, come previsto dall’Art. 33, comma 3, riservandosi di apportare eventuali modifiche, con particolare riferimento alle tempistiche* [per l’annuncio della proposta di progetto]”. Ciò premesso si rileva che il quadro normativo vigente non pone in capo a Telecom Italia un obbligo *ex-ante* di installare il massimo numero possibile di fibre ottiche in rete primaria ed in rete secondaria. Viceversa le richieste degli OLO devono essere ragionevoli e proporzionate al piano di investimenti programmato ed annunciato da Telecom Italia. Appare opportuno, a tale riguardo, che Telecom e l’OLO negozino in buona fede e nell’ottica della ragionevolezza le modalità tecniche più opportune per soddisfare le reciproche esigenze.

### **5.2.2. Tool GIOIA**

D39. In coerenza con quanto rappresentato dall’Autorità al punto D.66 della delibera n. 68/14/CIR in merito all’utilizzo del *tool* GIOIA per i servizi di accesso NGAN relativi al mercato 4 e preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia al punto D37, si ritiene sufficientemente chiaro che il sistema GIOIA non consente le funzionalità richieste dall’OLO al punto D36. Lo studio di fattibilità rappresenta, allo stato, il mezzo idoneo allo scopo secondo quanto previsto dall’offerta di riferimento.

VISTI gli atti del procedimento e la nota predisposta dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio di accesso *end to end*)**

1. Sono approvate, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 1/12/CONS, le condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio di accesso *end to end* pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 6 maggio 2013, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.

**Articolo 2**  
**(Modifiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa al servizio di accesso *end to end*)**

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative al canone mensile di un collegamento *end to end* (di cui alla tabella 1 dell'Offerta di Riferimento 2013) prevedendo un importo pari a 65,10 Euro/mese.

2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative ai contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione di un collegamento *end to end* (di cui alla tabella 1 dell'Offerta di Riferimento 2013) secondo quanto di seguito indicato:

- a) Contributo di migrazione su linea attiva: 85,40 Euro;
- b) Contributo di attivazione su linea non attiva: 272,92 Euro;
- c) Contributo di disattivazione: 272,92 Euro.

3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative ai contributi per accesso/utilizzo del PTO/PTE (di cui alla tabella 2 dell'Offerta di Riferimento 2013) allineandole a quelle approvate per l'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso NGAN - infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica e precisamente:

- a) Attivazione accesso al PTE (per Operatore): 323,58 Euro;
- b) Attivazione accesso al PTO (per Operatore): 1.333,33 Euro.

4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative allo studio di fattibilità (sezione 8) prevedendo un contributo pari a 605,76 Euro.

5. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative agli interventi di *post-provisioning* e *manutenzione a vuoto* (di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Offerta di Riferimento 2013) prevedendo un importo pari a 85,40 Euro.

**Articolo 3**  
**(Disposizioni finali)**

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 2 e ripubblica l'offerta di riferimento per l'anno 2013 per il servizio di accesso *end to end* entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le condizioni economiche per l'anno 2013 del servizio di accesso *end to end*, come modificate con la presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, dal 1° gennaio 2013.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

Per conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani